

Rif. AEEGSI – Documento per la consultazione DCO 498/2014/R/GAS del 16 ottobre 2014

REGOLAZIONE DELL'ACCESSO E DELL'USO DELLE RETI DEL GAS DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI BIOMETANO

DOCUMENTO CIG PER RISPOSTA AGLI SPUNTI DI CONSULTAZIONE

INTRODUZIONE

Nel seguito vengono riportate le risposte al documento per la consultazione DCO 498/2014/R/GAS del 16 ottobre 2014, formate sulle valutazioni espresse alla Direzione del CIG dal Gruppo di Lavoro “Biometano”, operante nell’ambito della Commissione Tecnica “Qualità dei gas”.

In tutto il documento con la parola “Autorità” si intende l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico.

Il Comitato Italiano Gas è indicato con il suo acronimo CIG.

La parola “Produttori” definisce gli operatori della filiera produttiva del biometano.

OSSERVAZIONI GENERALI

Si rileva che molte delle osservazioni avanzate nella precedente consultazione sono state recepite nel nuovo documento dell’Autorità.

In merito alle norme tecniche necessarie ad una gestione sicura ed efficiente delle immissioni in rete del biometano, è necessario porre in evidenza alcuni aspetti che devono essere approfonditi e meglio precisati, al fine garantire i livelli di sicurezza e continuità del servizio raggiunti dal sistema gas in Italia.

Va detto che in alcuni casi, oltre all’aspetto prettamente tecnico, deve essere data soluzione allo stato di “*standstill*” derivante dai lavori normativi in corso sui tavoli europei del CEN, relativi ai mandati di normazione M/400 CE “Qualità dei gas” e M/475 CE “Biometano”, lavori che per il mancato raggiungimento di un adeguato stadio di consenso, stanno accumulando ritardi significativi e la cui soluzione non è ipotizzabile se non per l’autunno del 2015 nel primo caso e per la fine del 2016 per il secondo.

Ad oggi risulta quindi necessario completare il quadro normativo tecnico per il controllo della qualità del biometano prima dell’immissione nelle reti e ci si riferisce in modo particolare alla necessità di definire nel dettaglio le modalità di controllo dei componenti (costituenti del biometano) di cui al punto 6 del rapporto

tecnico UNI/TR 11537 *“Immissione di biometano nelle reti di trasporto e distribuzione di gas naturale”* ed in particolare individuare a quali di essi debbano e/o possano, essere applicati controlli automatici in continuo o analisi in laboratorio secondo cadenze temporali prestabilite.

Inoltre è necessario fissare i requisiti metrologici da applicarsi a tali misurazioni, individuando i metodi per la loro esecuzione e per il campionamento presso l'impianto, requisiti questi che devono essere assunti di preferenza all'interno del panorama normativo, nazionale (UNI), europeo (CEN) o internazionale (ISO), in modo da assicurare condizioni di controllo standard e un metro di giudizio quanto più possibile oggettivo ed uniforme basato su criteri scientifici consolidati e coerenti con quanto già in essere per le immissioni dai pozzi di gas naturale.

Sul piano dell'ottimizzazione complessiva dei costi di sistema si condivide l'orientamento di non realizzare sovrapposizioni di impianti. Si sottolinea che al gestore di rete devono essere comunque garantite prerogative di controllo effettive ed efficaci.

Si ritiene inoltre necessario che il distributore sia il solo responsabile del processo di odorizzazione considerata la valenza di forte presidio che esso garantisce direttamente nei confronti della sicurezza del servizio in linea con quanto previsto nel rapporto tecnico UNI/TR11537.

Pur non esprimendosi di solito il CIG sui temi di natura differente da quella tecnica/normativa, in questo caso, vista la particolarità delle situazioni, ci si permette di esprimere l'opinione di non ritenere congruo che eventuali costi di potenziamento delle reti esistenti siano interamente socializzati, ritenendo invece necessario prevedere dei limiti oltre i quali gli eventuali costi aggiuntivi debbano essere posti a carico del richiedente la connessione.

Inoltre, sempre nell'ottica di ottenere una crescita efficiente ed ordinata del settore, si ritiene necessario promuovere lo sviluppo di impianti medio grandi di *upgrading* e successiva immissione nelle reti di trasporto/distribuzione in modo da permettere l'industrializzazione dei processi produttivi.

OSSERVAZIONI SPECIFICHE

S1. Osservazioni sull'ipotesi di attribuire ai gestori di rete, in relazione alle immissioni in rete di biometano, la responsabilità di garantire la sicurezza e l'efficienza tecnica nell'ambito di un quadro regolamentare che ne limiti l'ambito di discrezionalità e offra garanzie in termini di sicurezza del sistema e di tutela della salute pubblica

In attesa di conoscere in dettaglio le direttive entro cui i gestori di rete potranno operare e come già indicato in risposta al DCO160/2012, si condivide la previsione dell'Autorità di attribuire ai gestori di rete la responsabilità di garantire la sicurezza e l'efficienza tecnica, confermando che essi siano i soli soggetti con le conoscenze degli impianti a ciò necessari e che, nell'ambito di un quadro regolamentare che ne limiti la discrezionalità possano assumere tale responsabilità purché siano garantiti ad essi gli strumenti necessari (vedi S27).

Il CIG tiene a porre in evidenza all'Autorità la necessità che siano sviluppate non solo le norme tecniche relative alle caratteristiche chimico fisiche e all'immissione del biometano nelle reti di trasporto/distribuzione, ma anche e soprattutto norme e eventuali disposizioni legislative atte a regolamentare gli impianti di produzione e purificazione, con specifica attenzione agli aspetti di sicurezza pubblica, di tutela della salute e dell'ambiente.

S2. Osservazioni sulle specifiche di pressione

Si conferma quanto già espresso nel precedente documento in risposta al DCO 160/2012, inoltre si concorda con la proposta dell'Autorità di prevedere che il gestore di rete individui le specifiche di pressione al punto di consegna. Si segnala che il rapporto tecnico UNI/TR 11537 indica i valori minimi di pressione di consegna da rispettare, in base alla pressione di esercizio della rete di trasporto/distribuzione ricevente e che ciò può costituire un utile riferimento per i gestori, nella definizione delle proprie specifiche, evitando situazione di particolare squilibrio tra i diversi gestori. Si ribadisce l'impraticabilità del ritiro di quantitativi di gas a pressioni inferiori a quelle minime indicate per le reti di distribuzione e trasporto.

Ritenendo che i valori di pressione debbano essere pubblicati per i soli punti di immissione esistenti, si sottolinea che per ragioni di sicurezza, è bene prevedere la pubblicazione dei dati associati ad un codice univoco di identificazione del punto senza riportare localizzazioni individuabili da terzi.

S3. Osservazioni sulle specifiche di qualità

Per quanto concerne le specifiche di qualità si condivide la proposta dell'Autorità di osservare le prescrizioni del DM 19 febbraio 2007 *"Approvazione della regola tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile da convogliare"* ed i contenuti aggiuntivi riportati nel rapporto tecnico UNI/TR 11537.

Come indicato in premessa si sottolinea la necessità di superare lo *standstill* europeo vigente al fine di completare la normativa tecnica. In particolare per i componenti trattati dall'UNI/TR 11537 al punto 6 e indicati

al punto 14.8 del DCO 498/2014, devono essere individuate per ciascun elemento/composto le modalità di misura (controlli continui presso l'impianto o prelievi e analisi in laboratorio a scadenze prestabilite).

Si segnala inoltre la necessità di sviluppare la normativa tecnica che individui, per ogni elemento/composto, i requisiti metrologici da applicarsi a tali misurazioni ed i metodi per la loro esecuzione e per il campionamento presso l'impianto. Al fine di garantire la necessaria uniformità e tutelare la qualità dei dati elaborati, è necessario elaborare dei documenti normativi basati su criteri tecnici e scientifici consolidati, individuando nel panorama normativo vigente, nazionale (UNI), europeo (CEN) o internazionale (ISO), le fonti a cui riferirsi per l'elaborazione delle prescrizioni di merito.

La normativa tecnica da svilupparsi dovrà prevedere anche la determinazione dei requisiti dei laboratori di analisi.

S4. Valutazioni sulla preferibilità, per questioni legate alla sicurezza nell'utilizzo del gas, di immissioni nella rete di trasporto che offrono in generale il vantaggio di veicolare maggiori quantitativi di gas e di essere meno prossime rispetto ai punti di prelievo degli utilizzatori finali.

Dal punto di vista prettamente tecnico non sono individuabili motivi che ostacolino l'immissione del biometano nelle reti di trasporto. Andranno in ogni caso approfondite le possibili ripercussioni sulla sicurezza della rete e della salute.

In linea di principio l'immissione nella rete di trasporto potrebbe semplificare le procedure di gestione tecnica e commerciale dei volumi prodotti, immessi e riconsegnati al cliente finale, riducendo i problemi di determinazione della qualità del gas all'interno della rete di distribuzione.

Per contro, per garantire una migliore diluizione del biometano nel gas naturale riducendo i rischi residui per l'utilizzo finale e le infrastrutture gas, l'immissione dovrebbe avvenire in punti, in cui siano effettivamente veicolati grossi quantitativi di gas, generalmente ubicati su rete nazionale e caratterizzati da pressioni più elevate, con ulteriore aggravio sui costi di connessione.

Al fine di garantire la sicurezza nell'utilizzo del biometano, sia che l'immissione avvenga sulla rete di trasporto che su rete di distribuzione, occorre garantire che il biometano da immettere rispetti le specifiche di qualità, in quanto la sola immissione nella rete di trasporto non può garantire in tutti i casi un'opportuna diluizione dello stesso.

S5. Nel caso si valuti come preferibile l'immissione nelle reti di trasporto, si ritiene opportuna l'introduzione di misure volte a ridurre la barriera rappresentata dai più elevati costi di connessione?

Il CIG sottolinea gli aspetti tecnici e le ottimizzazioni possibili per il sistema considerando anche l'ipotesi che l'immissione in rete di trasporto favorisca lo sviluppo di impianti di taglia medio grande. Di seguito sono indicati alcuni punti a favore dell'immissione in rete di trasporto:

- ottimizzazione dei costi per effetto della probabile maggior taglia degli impianti;
- riduzione delle problematiche legate alla capacità di ritiro del prodotto da parte delle reti di distribuzione, evitando così i costi di eventuale stoccaggio che resterebbero a carico del produttore;
- riduzione della complessità e quindi dei costi totali del processo di odorizzazione che sarebbe mantenuto nelle singole REMI esistenti;
- possibile semplificazione delle problematiche di odorizzazione; infatti per il biometano ad oggi non esistono curve di intensità di odore normalizzate e il controllo del tasso di odorizzazione deve, ai sensi delle norme serie UNI 7133, essere eseguito mediante rinoanalisi, previo addestramento dei rinoanalisti. Per poter procedere in tal senso è però necessario conoscere per ogni produzione le caratteristiche odorose e di composizione chimica al fine di calcolare il limite inferiore di esplosività e quindi la soglia minima di allarme che deve essere percepita. Solo dopo aver eseguito queste operazioni è possibile determinare le concentrazioni di sicurezza dell'odorizzante, salvo avere la conferma della compatibilità dell'odorizzante con ciascuna tipologia di biometano.

Considerando poi che il biometano potrebbe avere differenti caratteristiche olfattive, dipendenti ad esempio dalla miscela delle biomasse di origine, e quindi richiedere differenti gradi di odorizzazione è necessario procedere con campagne di caratterizzazione delle differenti produzioni di biometano per poter eseguire le valutazioni rinoanalitiche (procedura attivabile dietro presentazione delle schede di sicurezza rilasciate dal produttore che attestino l'assenza di sostanze nocive).

Nota: per le problematiche legate all'odorizzazione valgono anche i rilievi esplicitati dal CIG nel corso della riunione congiunta del 13 novembre u.s.

S6. Osservazioni sui criteri per la definizione del profilo di immissione nei punti di consegna

Si concorda con l'orientamento già espresso dall'Autorità e qui confermato, circa la competenza esclusiva dei gestori di rete nella determinazione dei profili di immissione ammessi per le diverse reti, anche in relazione alla definizione di profili orari e giornalieri di immissione e le relative portate orarie massime iniettabili in rete come previsto dal DCO 498/2014.

Circa i timori di “*possibili comportamenti opportunistici*” espressi da produttori, è oggettivo sottolineare come i gestori di reti in questi anni di mercato regolato abbiano confermato la condizione di forte maturità del settore, ciò anche dimostrato anche nei rapporti con l’Autorità stessa; pertanto si ritengono tali timori infondati e si crede che in ogni caso comportamenti opportunistici non possano aver cittadinanza nell’ambito di un nuovo servizio ben regolato e controllato.

S7. Osservazioni su diritti e obblighi delle parti dei contratti di trasporto, a garanzia della sicurezza e affidabilità del sistema di trasporto

Si concorda con quanto proposto dall’Autorità in particolare ai punti 16.1, 16.6 e 16.7; si concorda inoltre con quanto indicato circa la necessità di prevedere l’installazione di valvole automatiche di intercettazione dell’immissione in rete quando i parametri di qualità siano fuori specifica o nei casi in cui il produttore non ottemperi agli obblighi di comunicazione dei dati di qualità o non rispetti le prescrizioni in merito alla qualità metrologica delle misurazioni. Per ulteriori commenti si veda anche quanto espresso al successivo punto S27.

S8. Osservazioni sull’odorizzazione

Si concorda con quanto proposto dall’Autorità, in particolare si pone in evidenza che:

- l’odorizzazione del biometano immesso in rete deve essere posta sotto la responsabilità del distributore che deve essere riconosciuto responsabile limitatamente alle proprie possibilità effettive di controllo della qualità del prodotto immesso;
- il produttore deve essere vincolato alla produzione di un biometano privo di componenti tali da inibire o contrastare l’efficacia dell’odorizzante utilizzato dal distributore sulla rete in cui avviene l’immissione.

Nota: per le problematiche legate all’odorizzazione valgono anche i rilievi esplicitati dal CIG nel corso della riunione congiunta del 13 novembre u.s.

Si segnala che in assenza della determinazione di curve generali di intensità di odore standardizzate, come quelle oggi disponibili per gas naturale e gas di petrolio liquefatto (si veda per dettagli la nota al punto S5), è necessario prevedere che:

- il produttore sia vincolato a comunicare al gestore di rete le curve normalizzate per l’odorizzazione del biometano prodotto, curve che devono essere determinate in conformità alla UNI 7133, si veda anche quanto espresso al precedente punto di consultazione S5.

- il produttore sia vincolato a comunicare, con congruo anticipo, al gestore di rete qualsiasi variazione delle caratteristiche del biometano prodotto e le relative implicazioni circa componenti che potrebbero compromettere l'efficacia dell'odorizzazione.

S9. Osservazioni sulla procedura di valutazione di ammissibilità di una richiesta di connessione

Si condivide la proposta dell'Autorità, in particolare per l'accesso sulla rete di distribuzione, sono condivise le singole fasi proposte in 19.1; per l'accesso alla rete di trasporto si concorda con quanto indicato al punto 19.5. Circa la non pubblicazione delle cartografie delle reti di trasporto/distribuzione si concorda con quanto espresso al punto 19.6. Va rammentato che le reti hanno diversi aspetti di tutela della riservatezza sia in termini di pubblica sicurezza sia in termini di tutela del patrimonio aziendale.

S10. Osservazioni sulla presentazione della richiesta di connessione.

Si concorda con quanto definito dall'Autorità al punto 20.3. e si concorda che quanto indicato in 20.1 sia indicativo e non prescrittivo.

S11. Osservazioni sui criteri di localizzazione del punto di consegna

Si concorda con quanto definito dall'Autorità in 21.6 con particolare riferimento a quanto espresso in 21.1 e in 21.2.

S12. Osservazioni sulla comunicazione dell'esito circa la fattibilità della connessione e individuazione del punto di consegna.

Come già espresso in precedenza si concorda con quanto definito dall'Autorità in 22.4 in materia di comunicazione dell'esito circa la fattibilità della connessione.

S13. Osservazioni sulla tempistica per la formalizzazione della richiesta di preventivo.

I tempi previsti dall'Autorità sono ritenuti congrui per l'elaborazione di un preventivo accurato.

S14. Osservazioni su predisposizione di preventivo e progetto esecutivo.

Si concorda con quanto definito dall'Autorità, in particolare si concorda con quanto proposto in 24.9 circa la predisposizione, a cura dei gestori di rete, della procedura inerente l'iter per le richieste di connessione alla rete di distribuzione.

Non si condivide l'esigenza, espressa al punto 24.10, di elaborare il progetto esecutivo in fase di preventivazione. Il dettaglio necessario all'elaborazione del preventivo può essere ottenuto con livelli di progettazione inferiore lasciando la redazione del progetto esecutivo alla fase successiva all'accettazione del preventivo da parte del richiedente.

Circa l'invio del progetto esecutivo al richiedente che opti per l'esecuzione in proprio delle opere di connessione, punto 24.12, si esprime una forte perplessità ritenendo che il progetto esecutivo sia parte stessa della realizzazione delle opere e debba essere redatto dall'esecutore delle opere in base alle specifiche tecniche fornite dal gestore.

Indipendentemente dalle modalità di realizzazione del progetto esecutivo e delle opere, si concorda con la previsione dell'Autorità circa il mantenimento del progetto esecutivo a disposizione per eventuali controlli da parte delle autorità (istituzioni) aventi titolo.

Si rimarca come sia difficoltoso stabilire ex-ante costi standard di preventivazione e di realizzazione dei lavori, senza poter disporre di sufficienti esperienze, ciò potrebbe tra l'altro generare processi di sovrastima degli oneri.

S15. Osservazioni sulle ipotesi per lo svolgimento di attività inerenti la connessione da parte del richiedente.

Pur non essendo un tema tecnico, considerate le implicazioni, il CIG tiene ad esprimere la propria condivisione circa l'ipotesi che il richiedente esegua le opere in proprio a fronte di regole definite

Si sottolinea che l'esecuzione delle opere a cura del richiedente debba necessariamente essere completa, la previsione (dei produttori) di accollarsi solo alcune fasi, vedi punto 25.2 potrebbe generare dinamiche inefficienti a causa di non chiare definizioni delle responsabilità.

S16. Osservazioni sulle ipotesi di determinazione della cauzione per la valutazione della fattibilità della connessione.

Si concorda con quanto previsto dall'Autorità per le ipotesi di determinazione della cauzione per la valutazione di fattibilità commerciale.

S17. Osservazioni sull'ipotesi di trattenere la cauzione nei limiti delle spese effettivamente sostenute

Si concorda con quanto previsto dall'Autorità.

S18. Osservazioni sulle ipotesi per la definizione della cauzione per la predisposizione del preventivo e della progettazione esecutiva

Si conferma quanto già espresso in risposta al DCO 160/2012, spunti di consultazione da S13 a S15; si ritiene più efficace individuare un valore fisso, o modulato in base alla taglia dell'impianto di produzione, con lo scopo di scoraggiare l'approccio di produttori non determinati alla prosecuzione dell'impresa.

S19. Osservazioni sulle ipotesi relative alla garanzia per la realizzazione della connessione.

Non si esprimono valutazioni.

S20. Osservazioni sulla definizione del perimetro dei costi di connessione.

Si ritiene condivisibile il perimetro dei costi individuato dall'Autorità anche se non si condivide la previsione di socializzare in tariffa i costi degli eventuali potenziamenti della rete esistente che potrebbero costituire un onere consistente e per tanto, come anticipato nelle osservazioni generali, si propone di individuare importi oltre i quali l'onere rimanga a carico del produttore sullo schema vigente ad esempio nella Repubblica Federale di Germania ed illustrato nel DCO 160/2012.

Sugli spunti di consultazione da S21 a S26 non si esprimono valutazioni

S27. Osservazioni sugli obblighi di installazione e manutenzione dei sistemi di misura.

Si condividono le proposte dell'Autorità volte all'efficienza complessiva del sistema, va ribadito che al gestore di rete devono essere attribuite prerogative di controllo efficaci e che ad esso siano addebitate esclusivamente le effettive responsabilità ricadenti nell'ambito della propria discrezionalità.

Al fine di tutelare la sicurezza complessiva del sistema gas, si sottolinea che per l'immissione in rete, il gestore di rete deve disporre di un impianto che permetta la corretta odorizzazione del gas (per impianti connessi a reti di distribuzione) e l'intervento di valvole automatiche e/o comandate da remoto, per il distacco dell'impianto di produzione, come previsto dall'Autorità stessa, e che tali valvole debbano essere azionate nei casi in cui:

- *i dati di qualità del gas che devono essere forniti in continuo non siano disponibili o siano non conformi;*
- *i dati di misura delle portate non siano trasferiti dal sistema di misura all'impianto di gestione dell'odorizzazione;*

- *l'impianto di misura e correzione dei volumi e delle portate non sia attivo o sia fuori controllo metrologico o non sia teleleggibile;*
- *i dati di controllo di qualità per analisi eseguite in laboratorio non siano trasmessi al gestore di rete entro i termini che saranno definiti o siano non conformi ai limiti previsti;*
- *non sia assicurata al gestore di rete la possibilità di accedere fisicamente agli impianti di misura e controllo qualità per accertarne lo stato di efficienza o non sia permesso al gestore di rete l'accesso all'impianto per il prelievo di campioni di biometano per l'esecuzione di controlli di qualità a propria cura e spese;*

Sugli spunti di consultazione S28 e S29 non si esprimono valutazioni

S30. Osservazioni sul perimetro di responsabilità nel caso di utilizzo del carro bombolaio per l'immissione in rete.

Si concorda con la previsione dell'Autorità di prevedere, in accordo con il DM del dicembre 2013, la possibilità di immettere biometano in rete di trasporto/distribuzione utilizzando carri bombolai per il conferimento.

Il punto di immissione in rete di trasporto/distribuzione da carri bombolai deve assicurare il controllo di qualità e quantità e le misurazioni devono essere eseguite per ogni scarico.

Al fine di garantire la sicurezza del servizio di trasporto/distribuzione devono essere previste modalità di accertamento e certificazione della qualità del prodotto in partenza dall'impianto di purificazione e modalità di controllo in continuo della qualità (individuando almeno i parametri significativi) del gas consegnato all'impianto di immissione in rete di trasporto/distribuzione presso il quale dovranno essere compiute le necessarie operazioni di misura di portate e volumi e odorizzazione, se prescritto, dell'immeso.

Inoltre deve essere previsto che i quantitativi scaricati in rete siano riferibili ad un operatore di rete di trasporto/distribuzione che provvede al ritiro ed alla riconsegna al proprio cliente.

S31. Osservazioni sulle modalità di misura e certificazione delle quantità di biometano incentivabile.

Si concorda con quanto previsto dall'Autorità e si pone l'attenzione al punto 36.5 dove si chiede di chiarire che il termine "qualità" utilizzato nel primo punto è riferito al contenuto energetico e non alla qualità intesa come composizione chimica del biometano inclusi i micro componenti.

Sugli spunti di consultazione da S32 a S39 non si esprimono valutazioni